

AS771 - COMUNE DI PALAZZO PIGNANO (CR) - GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI

Roma, 4 agosto 2010

Comune di Palazzo Pignano
Sindaco

Oggetto: Vs. richiesta di parere relativa all'affidamento, ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, della gestione dei servizi cimiteriali alla società S.C.S. Servizi Locali S.r.l..

Con riferimento alla richiesta in oggetto, l'Autorità Garante della Concorrenza, nella sua adunanza del 28 luglio 2010, ha ritenuto che, per quanto di propria competenza, non ricorrano le condizioni per il rilascio del parere ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 23-*bis* a causa della evidente mancanza dei requisiti fondamentali per la configurabilità stessa dell'affidamento *in house*.

Infatti, occorre osservare che le previsioni statutarie riguardanti le possibili tipologie di servizi rientranti nell'oggetto sociale, e la possibilità per S.C.S. Servizi Locali S.r.l. di procedere all'assunzione di partecipazioni ed interessenze in altre società o enti, esercenti attività diversa dall'erogazione dei servizi pubblici locali all'utenza, conferisce alla società menzionata la possibilità di effettuare determinati investimenti di risorse economiche in altri mercati – anche non contigui – in vista di una eventuale espansione in settori diversi da quelli rilevanti per gli Enti pubblici conferenti. Ciò non consente di ritenere sussistente il requisito della prevalenza dell'attività oggetto di affidamento nei confronti dell'Ente pubblico affidante.

In ogni caso, non appaiono sussistere le condizioni previste dal citato comma 3, atteso che non è emersa, nel caso di specie, l'assenza di presupposti per un efficace e utile ricorso al mercato. L'amministrazione comunale si è, infatti, limitata a generiche affermazioni in merito ad una presunta convenienza dell'affidamento *in house* di un servizio oggi svolto dal personale addetto ai cantieri comunali senza, invece, evidenziare alcuna peculiarità che renderebbe inefficace e inutile il ricorso ad una procedura competitiva.

Il presente parere sarà pubblicato sul bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'autorità entro trenta giorni dal ricevimento del presente, precisandone i motivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino